

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A.  
AUTORIPARAZIONE**

---

DESCRIZIONE

REQUISITI

AUTORIPARATORI

MODULISTICA

COSTI, TERMINI E  
TEMPI

## ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. AUTORIPARAZIONE

---

### DESCRIZIONE

Rientrano nella disciplina della legge 122/1992 in materia di attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi.

L'attività di autoriparazione si articola nelle seguenti sezioni:

- meccanica-motoristica;
- carrozzeria;
- elettrauto;
- gommista.

Sono soggette al dettato normativo di cui alla legge 122/1992 anche le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli od autotrasporto di cose per conto terzi ed attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio, nonché le imprese dotate di officine interne (operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell'impresa stessa).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 tutte le attività di autoriparazione soggette alla disciplina di cui alla legge 122/1992 sono tenute, fermi restando tutti gli adempimenti inerenti le autorizzazioni amministrative, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente e lo smaltimento rifiuti, gli adempimenti in materia fiscale e di prevenzione infortuni sul lavoro, a presentare all'Ufficio Registro Imprese o all'ufficio Albo Imprese Artigiane una Segnalazione Certificata di Inizio Attività con cui viene autocertificato il possesso dei requisiti professionali e morali in capo al soggetto preposto all'esercizio dell'attività. Tali attività possono pertanto essere iniziate solo contestualmente alla presentazione della S.C.I.A.

Normativa di riferimento

Legge 5/2/92, n.122; Circolare 19/6/92, n. 3286/C; D.M. 16/3/94, n. 358; D.P.R. 18/4/94, n. 387; Legge 5/1/96, n. 25; Legge 26/9/96, n. 507; D.Lgs. 31/3/98, n. 112; D.P.R. 14/12/99, n. 558, art. 19, Legge 241/1990

## ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. AUTORIPARAZIONE

---

### REQUISITI

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, in sede di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

Se l'impresa intende svolgere l'attività di autoriparazione presso più officine, oltre a denunciare l'apertura di unità locale per ogni officina, deve nominare un responsabile tecnico per ciascuna unità locale.

#### REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico designato dall'impresa deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa stessa (dipendente/titolare/socio/amministratore/procuratore/associato in partecipazione/collaboratore familiare) e non può ricoprire tale carica per più imprese o per più unità locali della medesima impresa.

Il Responsabile tecnico deve inoltre essere in possesso dei seguenti:

#### Requisiti Personali:

- essere cittadino italiano o di stato membro della CEE oppure di stato con il quale sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;

#### Requisiti Professionali (in alternativa tra loro):

- laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente all'attività che si intende svolgere;
- titolo di studio a carattere tecnico-professionale e lavoro per un anno, come operaio qualificato, socio, titolare;
- superamento di un corso regionale teorico-pratico seguito da almeno un anno di lavoro, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante, presso impresa operante nel settore negli ultimi 5 anni;
- esercizio, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, presso un'impresa operante nel settore in qualità di operaio qualificato, socio/amministratore lavoratore, collaboratore familiare o titolare lavoratore;
- esercizio per almeno un anno in qualità di titolare o socio di impresa esercente attività di autoriparazioni cessata in data anteriore del dpr 387/1994 (15 dicembre 1994).

A titolo puramente indicativo si segnalano i titoli di studio che abilitano, uniti eventualmente ai suddetti periodi di esperienza lavorativa, all'esercizio dell'attività di autoriparazione:

#### Sezioni: MECCANICA-MOTORISTICA, CARROZZERIA, GOMMISTA

Diplomi:

Industrie metalmeccaniche

Industria navalmeccanica

Meccanica

## **ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. AUTORIPARAZIONE**

---

Meccanica di precisione  
Costruzioni aeronautiche  
Termotecnica  
Tecnico delle industrie meccaniche  
Tecnico delle industrie chimiche  
Operatore meccanico o Meccanico riparatore di autoveicoli  
Riparatore di autoveicoli (diploma di qualifica)  
Indirizzo sperimentale ERGON

### **Sezioni: ELETTRAUTO**

Diplomi:

Elettronica industriale  
Elettrotecnica  
Elettricista installatore ed elettromeccanico  
Tecnico per le industrie elettriche ed elettroniche  
Indirizzo sperimentale AMBRA

Le imprese stabilite in uno stato membro dell'Unione Europea che intendano aprire sedi secondarie o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività sopra specificate hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

## ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. AUTORIPARAZIONE

---

MODULISTICA

S.C.I.A.

NOMINA/REVOCA RESPONSABILE TECNICO

La Segnalazione Certificata di inizio Attività di autoriparazione deve sempre essere presentata:

- contestualmente all'inizio dell'attività;
- in allegato alla ComUnica di iscrizione o modifica dell'impresa;
- o all'Albo delle Imprese Artigiane, nel caso in cui l'impresa sia in possesso anche dei requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro in materia di artigianato)
- o al Registro delle Imprese, nel caso in cui l'impresa non sia in possesso dei requisiti artigiani o, in funzione della sua natura giuridica, non possa essere iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Pertanto alla pratica ComUnica AA/RI di denuncia dell'esercizio dell'attività di autoriparazione dovrà essere allegato il modulo per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredato, qualora il responsabile tecnico designato sia persona diversa dal soggetto che presenta la SCIA, da apposita dichiarazione del responsabile tecnico (allegato 1 del modello SCIA), dall'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa, e da tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico designato. Tale documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti professionali risulta di evidente utilità sia agli Uffici preposti alla verifica di quanto autocertificato dagli interessati sia all'impresa in termini di tempo, dal momento che il procedimento di iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane e/o nel Registro Imprese si conclude in tempi brevi, ed in funzione delle responsabilità assunte dagli interessati in sede di autocertificazione.

**Documentazione utile al fine di accelerare il procedimento:**

- Copia del titolo di studio di cui si è dichiarato il possesso;
- Copia del libretto di lavoro o buste paga da cui si evince il periodo di esperienza lavorativa e la qualifica professionale autocertificata;
- Copia del titolo che comprova l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa (contratto di associazione in partecipazione, contratto di lavoro dipendente ecc.)

## ATTIVITÀ REGOLAMENTATA SOTTOPOSTA A S.C.I.A. AUTORIPARAZIONE

---

### COSTI – TERMINI - TEMPI

#### **Costi**

##### **Diritti di segreteria**

Quelli previsti per il Registro Imprese con una maggiorazione di:

- € 9,00 per le ditte individuali;
- € 15,00 per le società;

tutte le volte che sia necessario un accertamento dei requisiti.

##### **Tempi**

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata lo stesso giorno di inizio attività ai sensi dell'art.19 Legge 7/8/1990, n. 241 come modificato dalla legge 122/2010.

##### **Termini**

Il termine massimo di conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'Ufficio competente della Camera di Commercio (Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane) verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti ed autocertificati e, qualora ne rilevi la mancanza, dispone, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi in cui sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alle norme di legge entro un dato termine.

La Camera di Commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge